

LEGGE PROVINCIALE 01 agosto 2025, n. 5

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027

INDICE

Capo I - *Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione*

Sezione I - *Disposizioni in materia di politica fiscale sulle persone fisiche, di politiche per la natalità, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di contabilità*

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13*

Art. 2 - *Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'IRAP*

Art. 4 - *Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale*

Sezione II - *Disposizioni in materia di personale, organizzazione, enti strumentali, piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e contratti pubblici*

Art. 5 - *Modificazioni della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, relative al personale*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 7 - *Modificazioni dell'articolo 15 (Messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10*

Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 22 (Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio) della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9*

Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 2 quinquies nella legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, relativo al PNRR*

Art. 10 - *Integrazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Sezione III - *Disposizioni in materia di politiche della casa e della famiglia, disabilità, istruzione e cultura*

Art. 14 - *Modificazione dell'articolo 17 (Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate) della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9*

Art. 15 - *Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Art. 16 - *Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi locati a forze armate in attuazione dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato)*

Art. 17 - *Integrazione dell'articolo 30 (Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9*

Art. 18 - *Integrazione dell'articolo 87 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

Art. 19 - *Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

Art. 20 - *Disposizioni temporanee per lo svolgimento nel territorio provinciale della sperimentazione della normativa statale in materia di disabilità*

Art. 21 - *Integrazioni della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)*

Art. 22 - *Modificazione dell'articolo 24 (Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18*

Art. 23 - *Modificazioni della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, relative alla stabilizzazione di personale e alla proroga di graduatorie del comparto scuola*

Art. 24 - *Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria e del personale docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado*

Art. 25 - *Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 26 - *Integrazione dell'articolo 95 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 27 - *Modificazione dell'articolo 21 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali) della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9*

Art. 28 - *Modificazione dell'articolo 21 (Risorse per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali) della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13*

Art. 29 - *Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)*

Art. 30 - *Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)*

Sezione IV - Disposizioni in materia di sport, turismo, piste da sci e commercio

Art. 31 - *Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)*

Art. 32 - *Modificazione dell'articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19*

Art. 33 - *Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), e abrogazione di disposizioni connesse*

Art. 34 - *Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)*

Art. 35 - *Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

Sezione V - Disposizioni in materia di attività economiche, agricoltura ed energia

Art. 36 - *Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)*

Art. 37 - *Revisione straordinaria di contributi e finanziamenti risalenti*

Art. 38 - *Modificazioni dell'articolo 26 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16*

Art. 39 - *Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)*

Art. 40 - *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Art. 41 - *Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022)*

Art. 42 - *Modificazioni dell'articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)*

Art. 43 - *Accordo interregionale con il Veneto per la definizione di rapporti pregressi relativi alla concessione Collicello*

Sezione VI - Disposizioni in materia di mobilità, sicurezza, ambiente e protezione civile

Art. 44 - *Modificazioni della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile)*

Art. 45 - *Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)*

Art. 46 - *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

Art. 47 - *Modificazioni dell'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)*

Art. 48 - *Integrazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia 1991*

Art. 49 - *Integrazioni della legge provinciale sulla caccia 1991*

Art. 50 - *Modificazioni della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicoltura)*

Art. 51 - *Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

Art. 52 - *Disposizioni in materia di interventi umanitari per la striscia di Gaza*

Art. 53 - *Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

Art. 54 - *Integrazione dell'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Sezione VII - Disposizioni finanziarie

Art. 55 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 56 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Capo II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 57 - Assestamento del bilancio di previsione

Art. 58 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2025 e pluriennale 2025-2027 (articolo 55)

Tabella B - Copertura degli oneri (articolo 55)

Tabella C - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 56)

Allegato D - Assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 (articolo 57)

Allegato E - Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 (articolo 41)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Sezione I

Disposizioni in materia di politica fiscale sulle persone fisiche, di politiche per la natalità, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di contabilità

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 2 quater dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "Per l'anno d'imposta 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta 2024 e 2025".

2. Il comma 2 quinquies dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 è abrogato.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Nel comma 3 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: "Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio un assegno di natalità" sono sostituite dalle seguenti: "Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede ai nuclei familiari un assegno di natalità per la nascita del primo e del secondo figlio".

2. Nel comma 6 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: "per il secondo e 2.400 euro a partire dal terzo figlio del nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "per il secondo figlio del nucleo".

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"7 bis. Per le finalità del comma 2, lettere a) e b), la Provincia concede ai nuclei familiari un assegno di natalità per la nascita o adozione del terzo figlio, fino al compimento del decimo anno di età. Per accedere alla misura è richiesta la residenza in provincia di Trento secondo quanto disposto per l'accesso all'assegno di natalità previsto dal comma 3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per la concessione dell'assegno, le modalità e i tempi della sua erogazione e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo comma. In particolare, la deliberazione può individuare criteri di determinazione dell'importo differenziati, anche in relazione alla condizione economico-patrimoniale, e può introdurre elementi di valorizzazione dell'occupazione femminile, nonché ulteriori condizioni per l'accesso e il mantenimento del contributo. La deliberazione può inoltre prevedere che una quota dell'assegno di natalità sia destinata al versamento della stessa in una delle forme di previdenza complementare previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), intestata al minore. La Provincia può erogare tutto o parte dell'assegno di natalità attraverso carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni, in alternativa all'erogazione diretta in forma monetaria, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale. Per prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento è fatto divieto di utilizzare la carta per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La carta acquisti è utilizzata presso esercizi commerciali con sede operativa in provincia, convenzionati con la Provincia. La gestione del servizio della carta acquisti può essere affidata a una società strumentale prevista dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006."

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"8 bis. La Provincia assicura il monitoraggio periodico dell'attuazione della misura prevista dal comma 7 bis, dopo tre e cinque anni dalla data di entrata in vigore, per valutare gli impatti e le ricadute derivanti dall'applicazione della misura di sostegno al reddito rivolta alle famiglie per contrastare il calo demografico."

5. Sono abrogati il comma 1 bis dell'articolo 6 e l'articolo 8 ter della legge provinciale sul benessere familiare 2011.

6. L'assegno di natalità per il terzo figlio previsto dall'articolo 8 bis, comma 7 bis, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, introdotto dal comma 3, si applica ai terzi figli nati dal 1° gennaio 2026. Per assicurare continuità nelle misure di sostegno della natalità e l'applicazione progressiva della nuova misura, per la prima applicazione delle modificazioni previste da quest'articolo si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) fino al 31 dicembre 2025 continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 1 bis, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, ancorché abrogato;

- b) i contributi previsti dall'articolo 8 ter, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale sul benessere familiare 2011 continuano a essere concessi per i prestiti contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge;
- c) al terzo figlio e successivi, nati entro il 31 dicembre 2025, continua a essere corrisposto l'assegno di natalità previsto dall'articolo 8 bis, comma 3, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal comma 1;
- d) al figlio successivo al terzo, nato nel 2026 o nel 2027, spetta l'assegno di natalità per il terzo figlio previsto dall'articolo 8 bis, comma 7 bis, della legge provinciale sul benessere familiare 2011; in questo caso l'assegno di natalità previsto dall'articolo 8 bis, comma 3, se dovuto, continua a essere erogato solo per i primi due figli, in deroga a quanto previsto dalla lettera c).

7. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2026 e di 1.700.000 euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 29 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'IRAP

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 è inserito il seguente:

"8 bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, l'aliquota IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta di 0,68 punti percentuali per i soggetti passivi che applicano contratti collettivi di primo livello stipulati in provincia di Trento, o contratti integrativi territoriali o aziendali, sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2025 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, o dalla rappresentanza sindacale unitaria, e depositati ai sensi di legge che non sono scaduti e che contengono almeno un elemento retributivo territoriale o aziendale aggiuntivo di natura monetaria regolarmente erogato ai sensi del rispettivo accordo. Con deliberazione di Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità attuativi di questo comma."

2. Nel comma 9 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2020 e per i quattro successivi" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2020 e per i tre successivi".

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4

Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale è autorizzato per il periodo 2025-2027 il ricorso all'indebitamento per complessivi 94,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 105,3 milioni di euro per l'anno 2027 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell'articolo 3, commi da 16 a 21 ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2025-2027 è definita in 94,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 105,3 milioni di euro per l'anno 2027.

2. L'indebitamento previsto dal comma 1 può essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent'anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 4 per cento.

3. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 1 decorre rispettivamente dal 1° gennaio 2027 con riferimento all'anno 2026 e dal 1° gennaio 2028 con riferimento all'anno 2027. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2027 in 3.734.304 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 1.688.511 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per gli anni 2027 e successivi, di appositi stanziamenti sulla missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e sul programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

4. L'articolo 2 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 14 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025-2027) è abrogato.

Sezione II

Disposizioni in materia di personale, organizzazione, enti strumentali, piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e contratti pubblici

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, relative al personale

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 le parole: "è autorizzata la spesa di 43.600.000 euro per l'anno 2025, di 83.500.000 euro per l'anno 2026 e di 124.200.000 a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 102.100.000 euro per l'anno 2025, di 102.100.000 euro per l'anno 2026 e di 125.200.000 euro a decorrere dall'anno 2027".

2. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 le parole: "è incrementata di 5.000.000 di euro per l'anno 2025 e di 6.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementata di 24.800.000 euro per l'anno 2025 e di 25.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 è inserito il seguente:

"1.1. Per il triennio contrattuale 2025-2027 è autorizzata la spesa di ulteriori 1.500.000 euro da destinare al personale del comparto delle autonomie locali, area non dirigenziale, con qualifica di operatore socio-sanitario, secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale."

4. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 sono inseriti i seguenti:

"1 ter. Per le finalità previste dal comma 1 bis, per il triennio contrattuale 2025-2027 è autorizzata la spesa di ulteriori 2.000.000 di euro, da destinare al personale previsto dal medesimo comma secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

1 quater. È autorizzata la spesa di ulteriori 1.000.000 di euro per l'anno 2025, comprensivi degli oneri riflessi, e di ulteriori 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, comprensivi degli oneri riflessi, per il riconoscimento dei miglioramenti economici per il personale in regime di convenzione con il servizio sanitario provinciale che garantisce la presenza medica nelle case di comunità, in applicazione dell'accordo collettivo nazionale vigente dei medici di medicina generale, e per la conclusione degli accordi integrativi provinciali. La ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di personale in regime di convenzione è effettuata dalla Giunta provinciale. Le risorse non utilizzate nell'anno di competenza in ragione della mancata conclusione, nel medesimo anno, degli accordi previsti da questo comma possono essere utilizzate dalla Giunta provinciale per interventi relativi all'assistenza territoriale da essa individuati."

5. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 le parole: "dal comma 1 e dal comma 1 bis" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 1.1, 1 bis e 1 ter".

6. All'articolo 64 della legge provinciale n. 9 del 2024 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole: "ai segretari comunali" sono sostituite dalle seguenti: "ai segretari comunali e al personale con qualifica di dirigente";
- b) nel comma 1 le parole: "ai segretari comunali, fermo restando il rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione nei casi previsti dalla normativa statale" sono sostituite dalle seguenti: "ai segretari comunali e al personale degli enti locali con qualifica di dirigente".

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 78.300.000 euro per l'anno 2025, con 38.400.000 euro per l'anno 2026 e con 20.800.000 euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 20.800.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

8. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1.1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024, introdotto dal comma 3, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti) per 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 1.500.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

9. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 ter dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024, introdotto dal comma 4, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti) per 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 2.000.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

10. Per i fini del comma 1 quater dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024, introdotto dal comma 4, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 3.000.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 12 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente:

"d) le agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 articolate in almeno una struttura dirigenziale."

2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 12 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente:

"b) le agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 non rientranti tra quelle previste dal comma 5, lettera d), anche in deroga a quanto previsto dalle leggi istitutive."

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 12 quater della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Le agenzie semplici sono dirette da personale con incarico di dirigente ai sensi dell'articolo 26, anche in deroga a quanto previsto dalle leggi istitutive."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"2 bis. Ai dirigenti di struttura organizzativa semplice trovano applicazione solo le ipotesi di inconfiribilità o incompatibilità previste dalla normativa statale."

5. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "individua il sostituto del dirigente generale impedito o assente tra i dirigenti dei servizi compresi nel dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "assicura lo svolgimento delle funzioni assegnandole a personale con incarico di dirigente, anche distintamente per le materie di competenza".

6. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 47 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"5 quinquies. Le retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e dall'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono riconosciute anche al personale con qualifica di dirigente."

7. Nel comma 1 dell'articolo 67 della legge sul personale della Provincia 1997 dopo le parole: "E' istituito il corpo forestale provinciale" sono inserite le seguenti: ", denominato corpo forestale del Trentino".

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 15 (Messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 10 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), su richiesta dell'autorità giudiziaria competente gli appartenenti al corpo forestale del Trentino possono essere applicati presso le sezioni di polizia giudiziaria, con provvedimento che individua l'ambito di applicazione del personale e la sua durata."

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 10 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la Provincia può disporre il comando di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)."

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 22 (Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio) della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9

1. La rubrica dell'articolo 22 della legge provinciale n. 9 del 2017 è sostituita dalla seguente: "Partecipazione della Provincia e degli enti compresi nel sistema territoriale provinciale integrato in società di gestione del risparmio".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 9 del 2017 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le finalità del comma 1, la Provincia e gli altri enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale, anche tramite i propri enti strumentali, sono autorizzati a sottoscrivere quote di fondi di investimento e, in generale, gli strumenti finanziari previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia abilitati alla gestione del risparmio, attraverso il conferimento di beni immobili o di denaro. La società di gestione del risparmio applica, per le attività di istituzione e gestione dei fondi, il medesimo sistema commissionale alla Provincia e agli altri enti aderenti, ai sensi di questo comma."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 2 quinquies nella legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, relativo al PNRR

1. Dopo l'articolo 2 quater della legge provinciale n. 18 del 2021, nella sezione I del capo I, è inserito il seguente:

"Art. 2 quinquies

Disposizioni connesse all'attuazione della riforma PNRR M7-R-5 (Piano nuove competenze - transizioni)

1. Nell'ambito delle attività di formazione organizzate ai sensi della legislazione provinciale e degli interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze previsti dalla legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze), la Provincia dà priorità ad attività di formazione negli ambiti in cui ci sono i maggiori disallineamenti tra competenze richieste e offerte, con particolare riguardo alle competenze per la transizione verde. A tal fine negli avvisi e nei bandi di formazione sono indicati anche i risultati stimati in termini di occupazione.

2. Nell'ambito del sistema di certificazione delle competenze previsto dalla legge provinciale n. 10 del 2013, e nel rispetto delle raccomandazioni dell'Unione europea in materia, la Provincia valorizza, mediante il riconoscimento di micro-credenziali, l'acquisizione di specifici risultati di apprendimento, comprensivi di conoscenze, abilità e comportamenti, conseguiti tramite percorsi formativi brevi.

3. La Provincia incentiva la partecipazione dei soggetti privati, anche attraverso il co-finanziamento delle attività, in particolare nell'ambito della transizione verde."

Art. 10

Integrazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"1 quater. Le retribuzioni incentivanti previste da questo articolo sono riconosciute anche per gli affidamenti diretti, nei casi previsti dalla normativa statale."

2. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"2 septies. Nell'ambito di applicazione di quest'articolo sono comprese le concessioni di lavori e servizi, nonché le altre forme di partenariato pubblico privato."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"2 bis. I riferimenti al responsabile del procedimento contenuti nella normativa provinciale in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture s'intendono riferiti al RUP."

4. Nel comma 1 dell'articolo 20 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 dopo le parole: "la valutazione dell'offerta tecnica" sono inserite le seguenti: ", anche quando sono previsti solo criteri tabellari la cui applicazione richiede specifiche competenze specialistiche,".

5. Il comma 1 quater dell'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, inserito dal comma 1, si applica agli affidamenti diretti effettuati dopo il 1° ottobre 2025.

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "o entro il termine inferiore individuato dalla deliberazione di approvazione dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: ", o entro dodici mesi dalla stessa data se il coefficiente medio di rivalutazione indicato nell'elenco prezzi aggiornato per il settore di riferimento del progetto subisce una variazione in aumento o in diminuzione non superiore al due per cento. La deliberazione di approvazione dell'elenco prezzi può individuare termini inferiori".

2. La lettera a) del comma 1 quater dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogata.

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: "e degli acquisti effettuati in luogo della procedura espropriativa, quando sui beni oggetto di acquisto grava un vincolo preordinato all'esproprio" sono sostituite dalle seguenti: "e delle regolarizzazioni catastali o tavolari, in caso di interesse della Provincia".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 23 del 1990 sono inserite le parole: "La Provincia sostiene gli oneri fiscali e le spese contrattuali nel caso di acquisti effettuati in luogo della procedura espropriativa, quando sui beni oggetto di acquisto grava un

vincolo preordinato all'esproprio e il corrispettivo pattuito non è superiore a quello corrispondente all'indennità di espropriazione."

3. Alla fine del comma 7 dell'articolo 36 della legge provinciale n. 23 del 1990 sono inserite le parole: "In caso di acquisti effettuati in luogo della procedura espropriativa ai sensi dell'articolo 9, ai fini della valutazione di congruità il prezzo viene confrontato con l'indennità di espropriazione, calcolata secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di espropriazione per pubblica utilità."

4. Nel comma 6 ter dell'articolo 38 della legge provinciale n. 23 del 1990 dopo le parole: "di formazione del secondo ciclo" sono inserite le seguenti: ", di quelle relative all'edilizia abitativa pubblica".

Art. 13

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nel comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

Sezione III

Disposizioni in materia di politiche della casa e della famiglia, disabilità, istruzione e cultura

Art. 14

Modificazione dell'articolo 17 (Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate) della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9

1. Nel comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2024 le parole: "2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028".

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2028 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 15

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo le parole: "da destinare alle finalità indicate nell'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e all'insediamento di nuclei familiari in zone periferiche o a rischio di spopolamento".

2. Nel comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "nonché a servizi abitativi per lavoratori temporanei" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a servizi abitativi per lavoratori".

3. Nel comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "comprese quelle costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale)" sono sostituite dalle seguenti: "compresa quella cui la Provincia partecipa ai sensi dell'articolo 22 della legge

provinciale 2 agosto 2017, n. 9, relativo alla partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio".

4. Nel comma 2 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "Per i fini del comma 1 la Provincia, le società da essa controllate e gli enti indicati nell'articolo 25, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Per i fini del comma 1 la Provincia e gli altri enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale".

5. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

Misure per il reperimento e il recupero di alloggi da destinare a lavoratori

1. Al fine di sostenere l'accesso alla casa per i lavoratori presenti sul territorio provinciale, la Provincia può individuare modalità idonee a favorire il reperimento e il recupero di alloggi da destinare in locazione esclusivamente a lavoratori occupati sul territorio stesso.

2. La finalità di cui al comma 1 può essere perseguita anche mediante il coinvolgimento di un soggetto privato a cui partecipano associazioni di categoria, enti bilaterali e altri soggetti interessati, previa valutazione della fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo giuridico, tecnico e finanziario nonché dell'eventuale necessità di un intervento pubblico, da definirsi in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato."

6. Per i fini dei commi 1, 2, 3 e 4 di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2026, di 2.850.000 euro per l'anno 2027, di 3.775.000 euro per l'anno 2028, di 4.977.000 euro per l'anno 2029, di 458.000 euro per l'anno 2030 e di 463.000 euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2041 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 16

Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi locati a forze armate in attuazione dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato)

1. Agli alloggi costruiti e gestiti da ITEA s.p.a. in attuazione dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato), in attesa dell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dei canoni di locazione di cui all'articolo 1, terzo comma, della stessa legge, si applica il canone oggettivo come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, concernente "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)".

2. Il canone di locazione previsto dal comma 1 si applica ai contratti stipulati o rinnovati dopo la data di entrata in vigore di questa legge, ad eccezione dei contratti automaticamente rinnovati dopo la prima scadenza.

Art. 17

Integrazione dell'articolo 30 (Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 9 del 2023 sono inserite le parole: "La medesima deliberazione può altresì stabilire l'applicazione di questo articolo agli interventi di autorecupero realizzati dai soggetti interessati relativi ad alloggi o immobili messi a disposizione dei medesimi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge provinciale n. 15 del 2005, individuandone le modalità di applicazione."

Art. 18

Integrazione dell'articolo 87 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 87 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono inserite le parole: ", se queste somme sono relative a contributi concessi a fronte di finanziamenti provinciali soggetti a rendicontazione".

Art. 19

Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"Art. 36 bis

Interventi a favore della famiglia

1. Nelle more della definizione di un quadro unitario di politiche in favore della famiglia, la Provincia individua interventi volti a sostenere le famiglie nel loro progetto di vita, nei limiti delle risorse messe a disposizione con il presente articolo e in coerenza con le finalità definite dall'articolo 8 bis, comma 2. Gli interventi previsti da questo articolo sono definiti con deliberazioni della Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Le predette deliberazioni possono coordinare queste misure con altre misure provinciali o con quelle statali corrispondenti o aventi le medesime finalità, anche con riferimento a incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni e ogni altro aspetto necessario."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie).

Art. 20

Disposizioni temporanee per lo svolgimento nel territorio provinciale della sperimentazione della normativa statale in materia di disabilità

1. Per consentire lo svolgimento nel territorio della provincia della sperimentazione prevista dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), a decorrere dal 30 settembre 2025 la valutazione di base per le patologie oggetto di sperimentazione, nonché la

valutazione multidimensionale e la redazione del progetto di vita, sono svolte secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 62 del 2024 e dalla relativa disciplina attuativa, anche in deroga alla normativa provinciale vigente.

2. La sperimentazione riguardante la valutazione di base riguarda le patologie individuate dalla vigente disciplina statale ed è svolta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari che, a tal fine, può stabilire disposizioni organizzative.

Art. 21

Integrazioni della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

1. Dopo il capo VI della legge provinciale n. 1 del 1991 è inserito il seguente:

"Capo VI bis

Disposizioni per spazi pubblici più accessibili e inclusivi".

2. Dopo l'articolo 21, nel capo VI bis, della legge provinciale n. 1 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

Progetti per spazi pubblici più accessibili e inclusivi

1. Al fine dell'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva o con problemi di linguaggio e di comunicabilità la Provincia sostiene progetti presentati dai comuni diretti a:

- a) integrare la segnaletica urbana e le indicazioni di sicurezza con strumenti di comunicazione aumentativa alternativa (CAA) o con nuove metodologie individuate in collaborazione con istituti di ricerca per rendere gli spazi pubblici più accessibili e inclusivi per le persone con difficoltà comunicative;
- b) allestire zone di decompressione sensoriale all'interno delle aree giochi dei parchi pubblici per favorire il benessere sensoriale dei bambini con autismo o altre disabilità sensoriali e cognitive."

3. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 02 (Interventi per la disabilità), titolo 2 (Spese in conto capitale). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 400.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 22

Modificazione dell'articolo 24 (Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 18 del 2017 le parole: "fino al 31 agosto 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2026".

Art. 23

Modificazioni della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, relative alla stabilizzazione di personale e alla proroga di graduatorie del comparto scuola

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2023 è inserita la seguente:

"c bis) per i concorsi indetti per l'anno scolastico 2025-2026, aver prestato, negli ultimi otto anni scolastici, ivi incluso quello di indizione del concorso, almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o posto per il quale si concorre; a tal fine si intende validamente prestato unicamente il servizio d'insegnamento presso scuole secondarie di primo e secondo grado."

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 9 del 2023 è inserita la seguente:

"a bis) per i concorsi indetti per l'anno scolastico 2025-2026, ha maturato, negli ultimi otto anni scolastici, ivi incluso quello di indizione del concorso, almeno tre anni scolastici di servizio, nella corrispondente qualifica professionale messa a concorso, presso le istituzioni scolastiche e formative, prestato alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento;"

3. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 9 del 2023 le parole: "negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2025" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2027".

Art. 24

Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria e del personale docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado

1. Entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2024-2027, la Provincia indice un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso, con contratto a tempo indeterminato, ai posti comuni, di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria, e ai posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il concorso è riservato al personale che ha prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di presentazione delle domande stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, che è iscritto nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2024-2027 e che è in possesso degli ulteriori requisiti previsti da quest'articolo.

3. Per l'accesso ai posti comuni nella scuola primaria, i candidati devono possedere il diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 o eventuali titoli ad esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, oppure, in alternativa, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Per l'accesso ai posti di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria, i candidati devono inoltre possedere gli ulteriori titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per l'accesso ai posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati devono possedere un titolo di accesso valido per l'insegnamento o il titolo di abilitazione, nonché il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno in relazione al grado di scuola per il quale concorrono.

5. Possono partecipare ai concorsi anche i candidati che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, risultano iscritti ai corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno o di didattica differenziata Montessori. Ai fini dell'immissione in ruolo i candidati provano, nei termini indicati dalla struttura provinciale competente, l'avvenuta acquisizione dei titoli richiesti; fino a tal momento sono inclusi nelle rispettive graduatorie con riserva.

6. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli di servizio è effettuata con il supporto della struttura provinciale competente.

Art. 25

Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Nel comma 2 quinquies dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: "di 622.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 772.000 euro".

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica).

Art. 26

Integrazione dell'articolo 95 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Alla fine del comma 2 ter dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "A partire dall'anno scolastico 2027-2028, le graduatorie unificate sono costituite relativamente alle singole aree di apprendimento per classi omogenee, fatta salva la possibilità di prevedere graduatorie per singola classe di concorso in ragione delle specificità dell'indirizzo di studio."

Art. 27

Modificazione dell'articolo 21 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali) della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9

1. Nel comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 9 del 2024 le parole: "l'attribuzione di uno specifico punteggio di almeno otto punti ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "l'attribuzione di uno specifico punteggio di almeno dieci punti ogni tre anni".

Art. 28

Modificazione dell'articolo 21 (Risorse per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali) della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 13 del 2024 le parole: "stanziamento di risorse pari a 400.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "stanziamento di risorse pari a 600.000 euro".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede integrando gli stanziamenti della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), titolo 1 (Spese correnti) per 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 200.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 29

Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia, mediante la stipulazione di convenzioni previste da quest'articolo, può sostenere, inoltre, attività culturali di rilievo provinciale svolte da organizzazioni culturali i cui progetti di rilievo provinciale hanno ricevuto un finanziamento continuativo di almeno trent'anni."

Art. 30

Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 29 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Collaborazione per la realizzazione di iniziative per laureandi e neolaureati

1. Al fine di facilitare l'accesso al lavoro e favorire le scelte professionali degli studenti laureandi e neo laureati presso l'Università degli studi di Trento, la Provincia, nell'ambito dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 1, promuove la realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni datoriali e gli ordini professionali provinciali, di iniziative volte a favorire la conoscenza del mercato del lavoro locale e l'orientamento al lavoro degli studenti, tramite il coinvolgimento di laureati presso l'Università di Trento, occupati sul territorio provinciale."

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per gli anni 2026 e 2027 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione).

Sezione IV

Disposizioni in materia di sport, turismo, piste da sci e commercio

Art. 31

Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Nel titolo della legge provinciale n. 8 del 2021 le parole: "e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026" sono sostituite dalle seguenti: ", dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e dei quinti giochi olimpici giovanili invernali 2028".

2. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"1 quater. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno i soggetti accreditati per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026 che alloggiano, dal 23 gennaio al 18 marzo 2026, nelle strutture ricettive o negli alloggi per uso turistico oggetto del contratto stipulato tra il gestore e il comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026."

3. Nel comma 1 dell'articolo 4 ter della legge provinciale n. 8 del 2021 le parole: "e 2024-2025" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024-2025 e fino alla stagione invernale 2027-2028".

4. Dopo l'articolo 4 quinquies della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 4 quinquies 1

Partecipazione della Provincia autonoma di Trento al comitato organizzatore dei giochi olimpici giovanili invernali (YOG) Dolomiti Valtellina 2028

1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a partecipare al comitato organizzatore dei giochi olimpici giovanili invernali (YOG) Dolomiti Valtellina 2028, assicurando, d'intesa con gli altri enti partecipanti, il supporto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi, secondo quanto definito dal dossier di candidatura e dalla carta olimpica.

2. La Provincia concorre alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività del comitato organizzatore, secondo una pianificazione finanziaria e un cronoprogramma delle attività definiti d'intesa tra gli enti partecipanti."

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 quater dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 2, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

6. Per i fini del comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

7. Per i fini dell'articolo 4 quinquies 1 della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 4, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

Art. 32

Modificazione dell'articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2022 le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

Art. 33

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), e abrogazione di disposizioni connesse

1. Nel comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "di cui agli articoli 26, comma 12, e 40," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 26, comma 12, e dell'accertamento tecnico di cui all'articolo 39,".

2. Nel comma 5 dell'articolo 34 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "restituita o liberata in seguito all'accertamento tecnico previsto dall'articolo 39".

3. Nel comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: ", e di idoneità della pista all'apertura all'esercizio" sono soppresse.

4. L'articolo 40 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 40

Classificazione delle piste da sci

1. Ultimata la costruzione della pista da sci, la struttura provinciale competente provvede alla classificazione in categorie a seconda del grado di difficoltà. La classificazione di ogni pista dev'essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.

2. Le piste di discesa sono classificate secondo il grado di difficoltà come segue:

- a) piste facili, caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al venticinque per cento, ad eccezione di brevi tratti, e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali; queste piste sono contrassegnate dal colore blu. Il regolamento di esecuzione individua la disciplina delle piste "campo primi passi" e "campo scuola", all'interno della categoria delle piste blu;
- b) piste di media difficoltà, caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al quaranta per cento, ad eccezione di brevi tratti, e in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti; queste piste sono contrassegnate dal colore rosso;
- c) piste difficili, caratterizzate da pendenze longitudinali superiori al quaranta per cento; queste piste sono contrassegnate dal colore nero.

3. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate al loro imbocco.

4. Le piste di fondo sono classificate secondo il grado di difficoltà come segue:

- a) piste facili, caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al cinque per cento, ad eccezione di brevi tratti, e che normalmente non presentano pendenze trasversali; queste piste sono contrassegnate dal colore blu;
- b) piste di media difficoltà, aventi pendenza longitudinale non superiore al quindici per cento, ad eccezione di brevi tratti, e che possono presentare moderata pendenza trasversale; queste piste sono contrassegnate dal colore rosso;
- c) piste difficili, caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di media difficoltà; queste piste sono contrassegnate dal colore nero.

5. Le piste sono dotate, a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata, della necessaria segnaletica, secondo quanto definito dal regolamento di esecuzione.

6. Le piste classificate sono incluse in un elenco istituito presso la struttura provinciale competente e disciplinato con deliberazione di Giunta provinciale, nel quale sono indicati:

- a) le generalità del gestore della pista;
- b) la classificazione della pista;
- c) le generalità del direttore della pista;
- d) la planimetria geo-referenziata della pista."

5. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è inserito il seguente:

"Art. 40.1

Requisiti delle piste

1. Le piste di discesa hanno una larghezza non inferiore a venti metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati o per le piste di discesa realizzate prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a quindici metri.

2. Le piste di discesa presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a tre metri e mezzo, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati.

3. Se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento, al fine di garantire la sicurezza degli utenti consentendo il passaggio di mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste, le piste di

discesa hanno una pendenza longitudinale non superiore al dodici per cento e una larghezza minima non inferiore a cinque metri.

4. La disciplina e i requisiti degli snowpark sono individuati dal regolamento di esecuzione.

5. Le piste per la slitta e lo slittino hanno una pendenza longitudinale non superiore al quindici per cento, ad eccezione di brevi tratti, e presentano una larghezza minima non inferiore a sei metri, ad eccezione di quelle realizzate utilizzando strade forestali non aperte al transito dei veicoli che, anche al fine di promuovere la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche, presentano una larghezza minima non inferiore a due metri e mezzo."

6. Nel comma 4 dell'articolo 46 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "l'autorizzazione all'esercizio della pista" sono sostituite dalle seguenti: "l'esercizio della pista".

7. L'articolo 49 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

Disposizioni relative alla gestione delle aree sciabili attrezzate

1. Se ostacolano l'utilizzo in sicurezza delle piste da sci, sono vietati interventi edilizi, trasformazioni territoriali e lo svolgimento di attività fino a cinque metri dai bordi delle piste stesse o alla diversa distanza indicata dagli elaborati progettuali, in ragione delle peculiarità morfologiche della pista; resta ferma la possibile presenza di elementi naturali biotici e abiotici, quali piante, rocce sporgenti e ceppaie, in considerazione della morfologia del territorio montano, nonché di opere di urbanizzazione primaria e opere di gestione del patrimonio boschivo e di prevenzione per la sicurezza del territorio.

2. I gestori delle aree sciabili attrezzate assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa statale, e assicurano il primo soccorso degli infortunati lungo le piste da sci, fatta eccezione per le piste di dimensioni limitate e per le piste di fondo.

3. La Giunta provinciale disciplina le modalità di individuazione e di formazione del direttore delle piste e può promuovere la formazione del personale che opera sulle piste da sci per assicurarne l'adeguata preparazione, anche mediante l'individuazione di contributi, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.

4. È vietato percorrere a piedi, con le racchette da neve o con qualsiasi altro mezzo le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità oppure per brevi tratti individuati e segnalati dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

5. La risalita della pista da sci con gli sci ai piedi è normalmente vietata. La risalita può essere ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

6. Per favorire la pratica sportiva la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può subordinare le autorizzazioni a realizzare nuove piste da sci o a modificarle all'individuazione, da parte del gestore di un'area sciabile attrezzata che comprende più piste, di zone da destinare alla pratica dello scialpinismo in determinate fasce orarie, individuando anche le condizioni, le modalità e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questo comma."

8. L'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 52

Vigilanza sulle piste da sci

1. Il controllo e la vigilanza sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, sul comportamento degli utenti nelle aree sciabili e sulla gestione delle aree sciabili attrezzate spettano

ai soggetti individuati dalla normativa statale in materia, che provvedono a irrogare le relative sanzioni."

9. Nel comma 1 dell'articolo 52 ter della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "e possono essere realizzati e gestiti dai titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste o da altri soggetti pubblici o privati" sono soppresse.

10. Nel comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "le sanzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 40 del 2021 e" sono soppresse.

11. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è sostituita dalla seguente:

"b) chiunque apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci che non ha ottenuto la classificazione è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro;"

12. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è inserita la seguente:

"b bis) il gestore di una pista da sci che non indica al pubblico, mediante apposita segnaletica, la classificazione delle piste da sci, o che indica una classificazione diversa da quella assegnata dalla struttura provinciale competente in materia di piste da sci, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro;"

13. I commi 3 e 3 bis dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 sono abrogati.

14. Dopo il comma 6 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 è inserito il seguente:

"6 bis. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni statali e della relativa disciplina; nel loro ambito la vigilanza spetta ai soggetti individuati dalla normativa statale, ai sensi dell'articolo 52."

15. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 sono inseriti i seguenti:

"9 bis. Per quanto non diversamente disposto dal capo III e dal regolamento di esecuzione si applica il decreto legislativo n. 40 del 2021.

9 ter. I riferimenti all'autorizzazione all'esercizio della pista già contenuti nell'ordinamento provinciale vigente si intendono riferiti alla classificazione delle piste da sci prevista dall'articolo 40, comma 1."

16. Sono abrogati:

a) il comma 3 dell'articolo 39, l'articolo 40 bis, l'articolo 48, l'articolo 48 bis, l'articolo 48 ter, l'articolo 49 bis, l'articolo 50, l'articolo 51 e l'articolo 52 bis della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, nonché gli articoli 24, 25 e 26 della legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22;

b) i commi 1, 2, 3 e 3 ter dell'articolo 18, i commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 19, l'articolo 20, l'articolo 20 ter, l'articolo 26, i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 27, l'articolo 29, l'articolo 30 bis, l'articolo 30 ter, l'articolo 30 ter 1, l'articolo 30 quater, l'articolo 30 quinquies e l'articolo 30 sexies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"), nonché gli articoli 4, 9, 10 del decreto del Presidente della Provincia 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg., l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 dicembre 2004, n. 18-28/Leg, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 15-95/Leg, gli articoli 17, 23, 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Provincia 12 luglio 2016, n. 12-46/Leg e l'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2022, n. 6-63/Leg.

17. La struttura provinciale competente in materia di piste da sci provvede alla classificazione delle piste da sci esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge in

base ai criteri previsti dall'articolo 40 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, come sostituito dal comma 4, e alla conseguente inclusione delle piste nell'elenco previsto dall'articolo 40, comma 6. Il provvedimento di classificazione adottato ai sensi di questo comma sostituisce l'autorizzazione all'esercizio della pista che, conseguentemente, cessa di avere efficacia anche con riferimento ai contenuti ulteriori; l'esercizio delle piste da sci avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Fino alla data di adozione del provvedimento di classificazione adottato ai sensi di questo comma l'articolo 40 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 continua ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo comma.

18. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, come sostituito dal comma 8, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 34

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Dopo la lettera a ter) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserita la seguente:

"a quater) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed e), possono essere riconosciuti contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, nei limiti previsti dall'articolo 55, comma 12, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;"

2. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 35 del 1988 è abrogata.

3. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 35 del 1988, ancorché abrogata, si applica alle domande già presentate per le quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, non è ancora stata concessa l'agevolazione.

Art. 35

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"4 bis. Al fine di garantire il decoro, la fruibilità e la continuità dell'area mercatale, oltre che per motivi di sicurezza e viabilità, i comuni hanno la facoltà di ricompattare il mercato, avvicinando tra loro i posteggi occupati. Tale variazione si deve intendere come temporanea e vale esclusivamente per la sola giornata di svolgimento del mercato."

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 68 della legge provinciale sul commercio 2010 dopo le parole: "nel rispetto della normativa europea e statale in materia" sono inserite le seguenti: "e fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273)".

3. Nel comma 1 bis dell'articolo 68 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "Il marchio può essere istituito dalla Provincia, anche tramite i propri enti strumentali, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che

sono oggetto della certificazione. In tal caso la Giunta provinciale stabilisce le modalità per il rilascio del marchio, le condizioni per ottenerlo" sono sostituite dalle seguenti: "Per le medesime finalità la Provincia, anche tramite i propri enti strumentali, può istituire un'attestazione di identità territoriale, stabilendo le modalità per il rilascio, le condizioni per ottenerla" e le parole: "per il rilascio del marchio" sono sostituite dalle seguenti: "per il rilascio dell'attestazione".

Sezione V

Disposizioni in materia di attività economiche, agricoltura ed energia

Art. 36

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 le parole: "con aumento di capitale" sono soppresse.

Art. 37

Revisione straordinaria di contributi e finanziamenti risalenti

1. Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse, la Provincia può provvedere a una revisione straordinaria di contributi e finanziamenti, concessi prima del 31 dicembre 2012, relativi a interventi a sostegno dell'economia e a interventi per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può:

- a) individuare una procedura semplificata per la revoca di contributi non erogati, in tutto o in parte, specificando criteri e condizioni per la sua applicazione;
- b) individuare i contributi concessi a favore di enti pubblici in relazione ai quali il termine previsto per la realizzazione del progetto può essere rideterminato, nonché le condizioni in presenza delle quali possono essere riconosciute le spese sostenute in caso di realizzazione parziale del progetto;
- c) individuare disposizioni, anche diversificate per singoli settori, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché le disposizioni legislative in materia di procedimento e documentazione amministrativa, anche di natura sanzionatoria, applicabili a questi procedimenti, anche in deroga all'ordinamento provinciale.

Art. 38

Modificazioni dell'articolo 26 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16

1. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 le parole: "la Provincia può destinare una quota del fondo previsto dall'articolo 34 bis, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1999 alla partecipazione" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia può sostenere la partecipazione".

2. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 le parole: "per le quali si applica il comma 4 del predetto articolo" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di incentivi alle imprese".

Art. 39

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

1. Nel comma 2 dell'articolo 11 bis della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "e, ferma restando la disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale, è indipendente dalla residua durata del programma di attuazione comunale" sono soppresse.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il calcolo della quantità minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione, anche differenziate in ragione delle sostanze minerali oggetto di estrazione."

3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 12.1 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogata.

4. Alla fine del comma 1.1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Laddove alla conferenza di servizi non partecipino contemporaneamente, pur ritualmente invitate, le strutture provinciali competenti in materia di governo del territorio, di tutela del paesaggio, di vincolo idrogeologico e in materia geologica, il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria richiede un parere preventivo al comitato tecnico interdisciplinare cave."

Art. 40

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"3. Le percentuali massime di agevolazione previste da questo titolo possono essere aumentate con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della misura massima prevista dalla normativa dell'Unione europea, se necessario per realizzare obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione provinciale. Se i contributi sono concessi applicando la normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis) resta fermo il rispetto del massimale triennale stabilito dalla medesima normativa europea."

2. Il comma 3 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è abrogato.

3. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "Per favorire il contenimento dei costi e la razionalizzazione dell'impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola" sono sostituite dalle seguenti: "Per favorire il contenimento dei costi, la razionalizzazione dell'impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola e il rispetto degli adempimenti in materia ambientale".

4. L'articolo 43 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 43 ter

Raccolta e trasformazione di piante officinali

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e dal suo regolamento di esecuzione, in relazione alla tutela delle specie floristiche e alla raccolta per scopi officinali, con deliberazione della Giunta provinciale:

- a) sono individuate le specie officinali spontanee presenti sul territorio provinciale e quelle per le quali è ammessa la raccolta;

b) è istituito l'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee, nel quale sono iscritti coloro che hanno frequentato il corso di formazione e superato il relativo esame finale o sono in possesso di altri titoli idonei; la delibera disciplina, inoltre, la durata dell'iscrizione, le condizioni per il suo rinnovo, anche a seguito della frequentazione di corsi di aggiornamento, e detta le altre disposizioni necessarie per la gestione dell'elenco.

2. Il corso di formazione per l'iscrizione all'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee, nonché i relativi corsi di aggiornamento, possono essere organizzati direttamente dalla Provincia, con l'eventuale individuazione di tariffe a carico dei soggetti partecipanti o, previo accordo con la Provincia stessa, dall'università, da enti di ricerca, da ordini professionali agricoli e organismi competenti sul relativo territorio, con l'eventuale partecipazione finanziaria della Provincia. La Giunta provinciale individua i requisiti per la partecipazione a questi corsi e le relative modalità organizzative, nonché la loro durata e le materie trattate.

3. Per la raccolta delle specie pericolose definite dalla normativa statale e individuate nell'elenco previsto dal comma 1, il raccoglitore fornisce alla Provincia copia del contratto stipulato con l'azienda utilizzatrice.

4. Le piante officinali, coltivate o raccolte allo stato spontaneo, possono essere sottoposte a operazioni di prima trasformazione, che comprendono l'essiccazione, il lavaggio, la defogliazione, la cernita, il taglio, l'assortimento, la mondatura, la polverizzazione e la distillazione. Le piante officinali, sia quelle non trasformate che quelle sottoposte a operazioni di prima trasformazione, possono essere vendute al dettaglio direttamente al consumatore nel rispetto della specifica normativa di settore.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa provinciale in materia di foreste e conservazione della natura, in caso di violazione del comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. In caso di violazione reiterata la struttura provinciale competente dispone la cancellazione dall'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee."

5. Il comma 2 dell'articolo 49 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità del comma 1 è istituito il coordinamento provinciale AKIS, che svolge le funzioni affidate ai coordinamenti regionali AKIS dalla normativa dell'Unione europea e da quella statale. Il coordinamento si compone dei membri del tavolo verde previsto dall'articolo 1 bis, dei rappresentanti di enti strumentali della Provincia e di enti, istituti e soggetti che offrono ed erogano formazione, consulenza, ricerca, informazione, servizi digitali e altri riferibili all'AKIS. Il coordinamento può essere integrato con altri soggetti di volta in volta individuati in relazione agli argomenti trattati. Ai membri del coordinamento non spetta alcun compenso o gettone di presenza."

6. Gli iscritti all'elenco provinciale degli operatori previsto dal decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2008, n. 41-148/Leg, concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 43 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) riguardante la coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino", sono iscritti automaticamente all'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee istituito con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 43 ter, comma 1, lettera b), della legge provinciale sull'agricoltura 2003, e devono adeguarsi ai requisiti previsti per l'iscrizione entro la data individuata dalla medesima deliberazione, pena la decadenza.

7. Il decreto del Presidente della Provincia n. 41-148/Leg del 2008 è abrogato.

8. Il decreto del Presidente della Provincia n. 41-148/Leg del 2008, ancorché abrogato, continua ad applicarsi fino all'adozione della deliberazione relativa all'istituzione dell'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee, ai sensi dell'articolo 43

ter, comma 1, lettera b), della legge provinciale sull'agricoltura 2003, o fino alla data individuata nella medesima deliberazione, anche con riguardo a singole sue disposizioni.

9. Per i fini del comma 2 dell'articolo 43 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come sostituito dal comma 4, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2025 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare). Per gli anni successivi si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 41

Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi di costruzione e modifica di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili individuati nell'allegato A sono assoggettati a permesso di costruire, rilasciato nell'ambito dell'autorizzazione integrata ai sensi del comma 2. L'autorizzazione integrata comprende e sostituisce anche l'autorizzazione alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree d'insediamento degli impianti, nonché l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di produzione di energia."

3. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 è abrogato.

4. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 le parole: "con potenza inferiore alle soglie della tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli individuati nell'allegato A".

5. Nel comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 le parole: "comportano il superamento delle soglie di potenza della tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "rientrano tra gli interventi individuati nell'allegato A".

6. L'allegato A della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 è sostituito dall'allegato E di questa legge.

7. La lettera A) dell'allegato C della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 è abrogata.

8. Nella lettera A) dell'allegato D della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 le parole: "termica utile nominale inferiore a 40 kW" sono sostituite dalle seguenti: "elettrica inferiore a 1000 kW".

9. Nella lettera B) dell'allegato D della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 le parole: ", con qualsiasi potenza" sono soppresse.

10. Nella lettera C) dell'allegato D della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 le parole: "di potenza inferiore a quella prevista dalla tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003," sono soppresse.

Art. 42

*Modificazioni dell'articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4
(Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni
connesse)*

1. I commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 26 septies della legge provinciale n. 4 del 1998 sono abrogati.

Art. 43

*Accordo interregionale con il Veneto per la definizione di rapporti pregressi relativi alla
concessione Collicello*

1. In attesa di una definizione complessiva dei rapporti tra la Provincia e la Regione Veneto relativi alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che interessano entrambi i territori ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto speciale e 11 quater, comma 1 ter, lettera p), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la Provincia può definire i rapporti pregressi relativi alla monetizzazione della fornitura gratuita di energia elettrica relativa alla concessione denominata Collicello, fino al 31 dicembre 2024, mediante la conclusione di accordi con la Regione Veneto, nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 04 (Servizio idrico integrato).

Sezione VI

Disposizioni in materia di mobilità, sicurezza, ambiente e protezione civile

Art. 44

*Modificazioni della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli
interventi in materia di mobilità sostenibile)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2017 è sostituito dal seguente:

"1. Per finalità statistiche e secondo quanto previsto dal comma 2, l'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) è autorizzato, anche tramite altre strutture provinciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale), a trattare i dati relativi agli spostamenti dei veicoli che transitano sulla rete stradale del territorio provinciale in gestione alla Provincia medesima nel rispetto dei principi di proporzionalità, di minimizzazione e di limitazione della finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e fermo restando il divieto previsto dall'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il predetto trattamento può essere effettuato anche per mezzo di soggetti terzi nominati dalla Provincia responsabili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 2016/679."

2. Nel comma 2 dell'articolo 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2017 le parole: "Per la realizzazione delle finalità indicate nel comma 1," sono soppresse e le parole: ", anche tramite il richiamo alle indicazioni metodologiche condivise con la struttura provinciale titolare della rilevazione statistica." sono sostituite dalle seguenti: ". I dati aggregati ed anonimi sono utilizzati a supporto di una efficace attività di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi inerenti la rete stradale, anche in considerazione di fenomeni di pendolarismo o di flussi turistici."

3. Dopo l'articolo 11 bis della legge provinciale n. 6 del 2017, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 11 ter

Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nel territorio provinciale

1. In considerazione delle competenze provinciali in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, dello Statuto speciale e del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al fine di recepire le finalità della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, e del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), la Provincia e gli altri enti proprietari o gestori delle strade extraurbane assicurano un elevato standard della gestione della sicurezza stradale attraverso:

- a) la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS) per i progetti di nuove infrastrutture;
- b) i controlli della sicurezza stradale, con riferimento ai progetti di nuova infrastruttura e ai progetti degli interventi che comportano una modificazione sostanziale di tracciato della viabilità, nella fase di progettazione e successivamente alla messa in esercizio;
- c) la valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, con conseguente classificazione della sicurezza;
- d) lo svolgimento di ispezioni idonee ad assicurare la rilevazione delle eventuali criticità e l'adozione di interventi correttivi.

2. Le misure per la gestione della sicurezza stradale individuate dal comma 1 sono attuate secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione, che, tenendo in considerazione la particolare morfologia del territorio montano e nel rispetto della normativa provinciale in materia di governo del territorio e di tutela del paesaggio, individua:

- a) le tipologie e le caratteristiche delle strade extraurbane soggette all'applicazione delle misure previste da quest'articolo;
- b) le modalità di implementazione delle misure di gestione della rete stradale previste dal comma 1;
- c) i criteri per la classificazione della sicurezza stradale a livello di rete;
- d) gli indicatori da utilizzare nell'ambito dei controlli e delle ispezioni, nonché le modalità per il loro utilizzo;
- e) le eventuali modalità per la rendicontazione dell'attività svolta;
- f) ogni altra disposizione necessaria a specificare quanto contenuto in quest'articolo;
- g) disposizioni transitorie, anche per l'applicazione di quest'articolo.

3. È istituito il tavolo tecnico permanente con funzioni propositive e consultive in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nel territorio provinciale, per la partecipazione al quale non sono previsti compensi né rimborsi spese. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, è individuata la composizione del tavolo tecnico ed è dettata la disciplina attuativa di questo comma."

Art. 45

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Sperimentazione dell'utilizzo di armi comuni ad impulsi elettrici - taser

1. Per rafforzare le attività connesse alla prevenzione e al controllo del territorio, e per garantire efficacemente il perseguimento degli obiettivi di sicurezza, la Provincia, ai fini della sperimentazione prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, può finanziare l'acquisto da parte dei comuni di armi comuni a impulsi elettrici - taser - da destinare ai corpi di polizia locale e da utilizzare secondo le modalità e le prescrizioni normative vigenti in materia, e in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le autonomie locali di data 11 maggio 2022. La Provincia può, inoltre, finanziare un progetto complessivo di attuazione della predetta sperimentazione proposto dal Consorzio dei comuni trentini; tale progetto, valutato dal comitato tecnico di polizia locale, deve comprendere l'attività di specifica formazione e addestramento, la formulazione del regolamento comunale tipo nonché di linee guida contenenti le procedure e le prescrizioni per la custodia e l'utilizzo dei taser."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 46

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

1. Nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "il reticolo idrografico del territorio provinciale, nonché" sono soppresse.

2. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogato.

3. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "nonché il reticolo idrografico e gli altri tematismi" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i tematismi".

4. Prima del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"01. Ai fini della gestione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché delle sistemazioni idrauliche e forestali, con deliberazione di Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, è individuato il reticolo idrografico di competenza della Provincia, costituito dai corsi d'acqua e dai laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale. Questa competenza può essere ridotta o estesa ad altri corsi d'acqua o parti del reticolo idrografico, nonché a fenomeni di dissesto ivi presenti, in

relazione alla dimensione dei fenomeni, alla necessità di un approccio articolato per la loro gestione o alla diffusione e ricorrenza di interventi di sistemazione idraulica e forestale a cura della Provincia. Per i corsi d'acqua e i laghi così individuati sono attivate le procedure per la modifica, la cancellazione o l'iscrizione all'elenco delle acque pubbliche previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)."

5. Nel comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "nelle aree individuate dal PFM ai sensi dell'articolo 6, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree di competenza della Provincia individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 01".

6. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: ", le modalità e le quantità ammesse alla raccolta, per giorno e per persona, definiti nel regolamento. Il regolamento non può fissare quantità ammesse alla raccolta in misura superiore a due chilogrammi al giorno per persona, salvo quanto previsto dal comma 5, lettera f)" sono sostituite dalle seguenti: "e le modalità definite nel regolamento. La quantità massima ammessa alla raccolta è fissata in tre chilogrammi al giorno per persona, salvo quanto previsto dal comma 5, lettera f)".

7. Nel comma 3 dell'articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "L'autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale." sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore, identificati secondo le modalità previste dal regolamento, di proprietà degli aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale, nonché dei componenti del nucleo familiare e dei parenti di primo grado dei proprietari medesimi."

8. Nel comma 4 dell'articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "e dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada." sono sostituite dalle seguenti: ", dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada e degli altri aventi diritto previsti dal comma 3."

9. Dopo il comma 8 dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"8 bis. Tra i soggetti di cui al comma 2 sono compresi anche gli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), della legge provinciale sugli usi civici 2005."

10. Nel terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 le parole: "nel reticolo idrografico di competenza provinciale riportato nei piani forestali e montani previsti dalla legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" sono sostituite dalle seguenti: "nel reticolo idrografico di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 9, comma 01, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)".

Art. 47

Modificazioni dell'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "beccaccia (*Scolopax rusticola*)," sono soppresse.

2. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserita la seguente:

"h bis) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 gennaio: beccaccia (*Scolopax rusticola*)."

Art. 48

Integrazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia 1991

1. Nel comma 6 dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia 1991 dopo le parole: "dal lupo e dalla lince," sono inserite le seguenti: "alle persone,".

Art. 49

Integrazioni della legge provinciale sulla caccia 1991

1. Dopo l'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

"Art. 33 ter

Ulteriori azioni di sostegno per i danni alla persona provocati dall'orso bruno

1. Per sostenere quanti hanno subito danni alla persona derivanti da contatti con l'orso bruno la Provincia, a titolo di solidarietà, può corrispondere al danneggiato un indennizzo ulteriore rispetto a quello spettante ai sensi dell'articolo 33 bis. L'indennizzo tiene conto delle spese sostenute dal danneggiato in relazione al danno, non indennizzate ai sensi dell'articolo 33 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri di calcolo dell'indennizzo, determinabile anche in via forfettaria, le condizioni per l'accesso all'indennizzo, il suo rapporto con altri indennizzi e ogni altro aspetto necessario a dare attuazione a quest'articolo."

2. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

"2 sexies. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi all'interessato."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

"5 bis. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi all'interessato."

4. L'indennizzo previsto dall'articolo 33 ter della legge provinciale sulla caccia 1991, inserito dal comma 1, si applica anche in relazione a danni alla persona già verificatisi alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è stato già accertato alla medesima data l'evento che li ha cagionati.

5. Per i fini del comma 1 di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 275.000 euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 50

Modificazioni della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale)

1. Il titolo della legge provinciale n. 9 del 2018 è sostituito dal seguente: "Attuazione degli articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale".

2. Nel comma 1 dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 9 del 2018 le parole: "ai sensi di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1".

3. Dopo l'articolo 1 ter della legge provinciale n. 9 del 2018 è inserito il seguente:

"Art. 1 quater

Disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237

1. In attuazione della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*), la Giunta provinciale può disporre abbattimenti di esemplari della specie *Canis lupus*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 92/43/CEE, dei principi di tutela previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e della disciplina prevista dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991) per la specie *Canis lupus*, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e ferma restando la necessità di mantenere la popolazione in uno stato di conservazione soddisfacente."

Art. 51

Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. Dopo l'articolo 19 bis, nel capo III del titolo IV, della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 19 ter

Disposizioni per la prevenzione degli incidenti nelle gallerie ferroviarie

1. La Provincia predispone il progetto del piano di emergenza e soccorso previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 marzo 2025 (Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria), sulla base dello schema fornito dal gestore dell'infrastruttura. Il progetto è predisposto d'intesa con il Commissario del Governo per la parte in cui è previsto l'utilizzo dei mezzi di intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

2. La Provincia coordina gli aggiornamenti del piano di emergenza e soccorso, nonché le esercitazioni su scala reale e provvede all'attuazione di detto piano secondo quanto previsto dall'articolo 32."

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono inserite le parole: "I contributi possono essere concessi ai comuni anche per i lavori di somma urgenza realizzati sui beni di uso civico amministrati dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC) e dagli enti esponentziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), o appartenenti alle Regole di Spinale e Manez, alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico e della Regola feudale di Predazzo."

3. Nel comma 9 dell'articolo 46 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "La Provincia può stipulare accordi con il corpo nazionale dei vigili del fuoco per disciplinare l'intervento del corpo permanente provinciale in operazioni di soccorso tecnico urgente, quando il suo intervento è richiesto dalla direzione interregionale Veneto e Trentino - Alto Adige o dai comandi provinciali dei vigili del fuoco del corpo nazionale con competenza nei territori limitrofi alla provincia di Trento." sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia può stipulare accordi con il corpo nazionale dei vigili del fuoco per disciplinare l'intervento del corpo permanente provinciale o dei corpi volontari in operazioni di soccorso tecnico urgente, quando il loro intervento è richiesto

dalla direzione interregionale Veneto e Trentino - Alto Adige o dai comandi provinciali dei vigili del fuoco del corpo nazionale con competenza nei territori limitrofi alla provincia di Trento. Se l'accordo riguarda anche o esclusivamente l'intervento dei corpi volontari, esso definisce le modalità per il loro coinvolgimento ed è sottoscritto anche dalla federazione dei corpi volontari."

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 60 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituita dalla seguente:

"d) il supporto ai corpi volontari e alle unioni che hanno la disponibilità di mezzi, di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale nella verifica dell'efficienza e dello stato di conservazione dei medesimi, nonché della loro rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni di tutela della sicurezza fisica degli operatori;"

5. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 60 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserita la seguente:

"d bis) la segnalazione alla cassa provinciale antincendi dell'eventuale necessità di sostenere spese per nuovi acquisti o per l'adeguamento funzionale di mezzi, di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale in dotazione, in base alle verifiche effettuate ai sensi della lettera d);".

6. Il comma 8 dell'articolo 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituito dal seguente:

"8. L'ispettore distrettuale collabora con la federazione dei corpi volontari nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 60, comma 1, lettera d)."

7. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), titolo 2 (Spese in conto capitale). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 200.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 52

Disposizioni in materia di interventi umanitari per la striscia di Gaza

1. Nel rispetto della disciplina statale in materia di cooperazione internazionale e anche con ricorso agli strumenti disposti dalla legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005), la Provincia si rende disponibile ad aderire a iniziative promosse dal Governo nazionale in ambito nazionale e internazionale volte a fronteggiare l'emergenza umanitaria in atto nella striscia di Gaza, valutando anche eventuali iniziative volte all'accoglienza di famiglie provenienti dal territorio interessato.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 19 (Relazioni internazionali), programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo).

Art. 53

Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni." sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3. In tal caso il proponente trasmette i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi trenta giorni."

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"6. La struttura provinciale competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 o, in caso di richiesta di integrazione o chiarimenti, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, la struttura provinciale competente può prorogare il termine per l'adozione del provvedimento di verifica per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni; in tal caso la struttura provinciale competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. Questa comunicazione è pubblicata, inoltre, nel sito istituzionale della Provincia. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente il provvedimento di verifica dispone l'esclusione dello svolgimento della VIA e può stabilire, anche su proposta del proponente, eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti. Se il progetto dev'essere sottoposto a VIA il provvedimento specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA."

3. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti:

"8 ter. La verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, la domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere presentata nuovamente, salvo il caso di concessione di una specifica proroga ai sensi del comma 8 quater.

8 quater. La proroga della verifica di assoggettabilità a VIA è rilasciata a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del proponente, corredata da una relazione esplicativa aggiornata che contiene i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute. Se l'istanza di proroga è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA originario, il provvedimento continua a essere efficace fino all'adozione delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di proroga la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione; se la documentazione è incompleta, la medesima struttura richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Se entro il termine assegnato l'istante non deposita la documentazione integrativa oppure se all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulta ancora incompleta, l'istanza di proroga si intende ritirata.

8 quinquies. Il provvedimento di proroga è adottato entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA originario, salvi i casi di mutamento del contesto ambientale di riferimento oppure di modifiche, anche progettuali."

4. Nel comma 6 dell'articolo 13 quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 97 e 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015".

5. Nel comma 6 dell'articolo 13 quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "di cui all'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015" sono soppresse.

6. Gli articoli 5 e 13 quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, come modificati da quest'articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54

Integrazione dell'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Nel comma 6 dell'articolo 104 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 dopo le parole: "nuove opere di infrastrutturazione" sono inserite le seguenti: ", fatte salve quelle necessarie per l'accesso all'edificio recuperato nei limiti delle normative previste per la viabilità forestale".

Sezione VII

Disposizioni finanziarie

Art. 55

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Lo stanziamento previsto dall'articolo 48 (Fondo per sostenere il costo del lavoro nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi) della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9, è integrato di 4,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'ulteriore onere a regime, quantificato in 3,7 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali. In relazione alle risorse stanziare dall'articolo 48 della legge provinciale n. 9 del 2024 e da questo comma con riferimento ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e tenuto conto di quanto previsto dall'integrazione al protocollo di finanza locale per l'anno 2025, gli enti locali riconoscono ai soggetti appaltatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia l'incremento di costo derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti.

3. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 56

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

Capo II
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 57
Assestamento del bilancio di previsione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2025-2027, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 14 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025-2027), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato D, concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2025-2027".

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2025: in termini di competenza +841.959.332,88 euro e in termini di cassa +1.854.533.428,36 euro;
- b) anno 2026: in termini di competenza +34.999.207,95 euro;
- c) anno 2027: in termini di competenza -26.505.953,51 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato D, concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2025-2027", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 58
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 01 agosto 2025

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti